



## IL SINDACO

Premesso:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- che Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020, prorogato con diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, fino al 31 gennaio 2021;
- numerosi D.P.C.M. (fino al DPCM 03 dicembre 2020) hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri considerata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento sul territorio nazionale, l'avvicinarsi delle festività natalizie, ha previsto nel nuovo DPCM datato 3 dicembre 2020 ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia;

Preso atto che con Ordinanza del Ministero della salute del 5 dicembre 2020 la Regione Puglia è

stata inserita in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (cosiddetta area gialla) e che detta ordinanza produce i suoi effetti dal 06 dicembre e per un periodo di quattordici giorni;

Ritenuto necessario rimarcare a livello locale tutte le disposizioni impartite, in conformità alle sopra citate disposizioni nazionali e regionali;

Preso atto che l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e di interesse della collettività;

Visto:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, recante l'Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- La Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e di in particolare l'art.7;
- La Legge 23 dicembre 1978,n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;
- Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59",ed in particolare l'art. 117;
- L'articolo 50,comma5, del Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

## ORDINA

A tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, in conformità al DPCM del 03 dicembre 2020.

1. Ribadire quanto già disposto con propria Ordinanza Sindacale n. 74342 del 29.10.2020 al fine di prevenire assembramenti e rischio di diffusione di contagi.
2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della Regione Puglia, e nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamenti tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
4. È fatto obbligo nei locali pubblici o aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
5. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 05.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 07.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione

con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

6. Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni nel rispetto dei protocolli e delle linee guida;
7. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al 6 gennaio 2021, l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00 ;
8. È consentito l'apertura dei distributori automatici H24 dalle ore 05.00 alle ore 21.00. Nella presente disposizione rientrano anche gli H24 situati nelle stazioni di servizio e altri esercizi commerciali.
9. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 06.01.2021, vige il divieto di stazionamento delle persone dalle ore 18.00 alle ore 22.00, fatta salva la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso per gli esercizi commerciali legittimamente aperti e le abitazioni private, nelle seguenti zone della Città:
  - Piazza Garibaldi;
  - Corso Umberto;
  - Lungomare M. colonna;
  - Area retrostante il Duomo (loc. Sant'Andrea);
  - Piazza Municipio;
  - Piazza V. Emanuele;
  - Banchina Seminario e San Domenico;
  - Piazza Aldo Moro
  - Piazza Paradiso;
  - Piazza Immacolata

## AVVISA

L'inosservanza delle sopra indicate disposizioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è sanzionata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 35/2020.

Le presenti disposizioni rimangono efficaci fino al 06 gennaio 2021.

Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni restrittive in relazione all'andamento dell'epidemia.

## AVVERTE

Che il presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall'art.21 bis della Legge 241/1990, atteso il numero elevato dei destinatari e i tempi ristretti a disposizione dell'ente, che rendono la comunicazione personale non possibile o particolarmente gravosa, venga, a cura della Segreteria del Sindaco:

- Pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Molfetta;
- Che il responsabile del procedimento è il Dirigente Comandante della Polizia Locale di Molfetta e Responsabile della protezione Civile Comunale;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Molfetta;
- Che la presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti in materia di contenimento del contagio del virus Covid-19 sul territorio comunale;

## DISPONE

La pubblicazione sull' albo pretorio.

L'invio via a mezzo pec:

- Alla Prefettura di Bari con richiesta di potenziamento nel territorio di Molfetta di maggior presenza di personale FF.OO. in particolare nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2020.
- Alla Capitaneria di Porto di Molfetta.
- Al Comando Compagnia e al Comando Stazione Carabinieri.
- Al Comando Guardia di Finanza.
- Al Comando Polizia Locale.

- Al Distretto Socio Sanitario 1 ASL Molfetta
- A tutte le Associazioni di Volontariato del C.O.C.

Molfetta, 07 dicembre 2020



Il Sindaco

Tommaso Minervini

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tommaso Minervini", is written over the printed name. The signature is stylized and includes a horizontal line underneath.